



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000269 del 3 febbraio 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/641 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 282/DDA/LC)

Con istanza DDA/641, pervenuta in data 1 febbraio 2016 (prot. n. DDA/0000198), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Mediaset Premium Spa, detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 8 squadre per la stagione 2015/2016, la messa a disposizione, sul sito internet livetv.sx, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di *link* afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- *Lazio-Chievo Verona*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362317&lang=it&eid=373188&lid=362317&ci=11&si=1>
- *Hellas Verona-Genoa*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362381&lang=en&eid=373172&lid=362381&ci=11&si=1>
- *Milan-Fiorentina*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362317&lang=it&eid=373188&lid=362317&ci=11&si=1>
- *Udinese-Juventus*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362317&lang=it&eid=373188&lid=362317&ci=11&si=1>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=176539&lang=en>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=starshdeu&c=italian2.html&lang=it&eid=373194&lid=358703&ci=11&si=1>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=277747&lang=it>
- *Bologna-Lazio*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362381&lang=it&eid=373218&lid=362381&ci=28&si=1>
<http://foxsat.tv/pl.php?id=multi4>
- *Genoa-Palermo*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362317&lang=it&eid=373188&lid=362317&ci=11&si=1>
<http://foxsat.tv/pl.php?id=multi4>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- *Atalanta-Inter*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362317&lang=it&eid=373188&lid=362317&ci=11&si=1>
- *Frosinone-Napoli*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361924&lang=it&eid=373180&lid=361924&ci=11&si=1>
<http://foxsat.tv/pl.php?id=multi3>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=364215&lang=it>
- *Inter-Sassuolo*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361924&lang=it&eid=373180&lid=361924&ci=11&si=1>
- *Sampdoria-Juventus*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361924&lang=it&eid=373180&lid=361924&ci=11&si=1>
<http://cdn.livetv.sx/export/webplayer.iframe.php?t=ifr&c=361924&lang=it&eid=373186&lid=361924&ci=11&si=1>
- *Atalanta-Genoa*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=362317&lang=it>
- *Fiorentina-Lazio*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361922&lang=it&eid=373178&lid=361922&ci=11&si=1>
- *Roma-Milan*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361922&lang=it&eid=373178&lid=361922&ci=11&si=1>
- *Napoli-Torino*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361920&lang=it&eid=373169&lid=361920&ci=11&si=1>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361924&lang=it>
- *Empoli-Inter*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=starshdeu&c=italian2.html&lang=it&eid=373169&lid=358703&ci=11&si=1>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361920&lang=it&eid=373169&lid=361920&ci=11&si=1>
- *Juventus-Hellas Verona*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=361920&lang=it&eid=373169&lid=361920&ci=11&si=1>
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=starshdeu&c=italian-2.html&lang=it&eid=373169&lid=358703&ci=11&si=1>
- *Napoli-Roma*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=starshdeu&c=italian-10.html&lang=it&eid=353829&lid=354901&ci=11&si=1>
- *Milan-Hellas Verona*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=alieztv&c=39009&lang=it&eid=353828&lid=357933&ci=11&si=1>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- *Fiorentina-Udinese*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=starshdeu&c=italian-3.html&lang=it&eid=353816&lid=354898&ci=11&si=1>
- *Napoli-Inter*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=popofthestreams&c=italian1.html&lang=it&eid=353810&lid=352847&ci=11&si=1>
- *Sassuolo-Fiorentina*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=alieztv&c=37890&lang=it&eid=353808&lid=353473&ci=11&si=1>
- *Lazio-Palermo*
<http://cdn.livetv.sx/webplayer2.php?t=alieztv&c=37426&lang=it&eid=353797&lid=349836&ci=11&si=1>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultano messi sistematicamente a disposizione *link* che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali *link*, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara, in associazione a numerosi avvisi pubblicitari, sia mediante *banner* che mediante apertura di pagine. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all'intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dal sig. Ruslan Mullokandov, raggiungibile all'indirizzo email info@livetv.sx, con sede a Gogola street 38, Karaganda, Kazakistan;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Online S.A.S., con sede a Rue de la ville l'évêque, Parigi, Francia; l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@iliad-entreprises.fr, cui risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati in Francia.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante cessando la pubblicazione di *link* relativi ai contenuti oggetto dell'istanza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso ai contenuti oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/641", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 17 febbraio 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore